



“UNION 3”

UNIONE DEI COMUNI DI
ARNESANO - CARMIANO – COPERTINO – LEQUILE - LEVERANO
MONTERONI - VEGLIE – LEVERANO

PROVINCIA DI LECCE

Sede Legale: Via Filippo Turati n. 5 - 73045 LEVERANO

tel. 0832.600222 Fax 0832.600304

Sito internet: www.union3.gov.it - pec

C.F. 03716900752

CENTRALE UNICA COMMITTENZA C.U.C. **CENTRO DI COSTO COMUNE DI LEVERANO**

CAPITOLATO D'ONERI

PER L’AFFIDAMENTO, CON PROCEDURA APERTA E SECONDO IL CRITERIO DEL MINOR PREZZO, DEL SERVIZIO DI RICOVERO, CUSTODIA, MANTENIMENTO E CURA DEI CANI RANDAGI ACCALAPPIATI NEL TERRITORIO DI LEVERANO. DURATA 36 MESI. CIG N. 75598422F9

INDICE

Premesse

- Art. 1 – Oggetto**
- Art. 2 – Osservanza di leggi, regolamenti e indirizzi**
- Art. 3 – Durata del servizio di gestione**
- Art. 4 – Importo del servizio a base di gara**
- Art. 5 – Caratteristiche generali del Gestore e della Struttura**
- Art. 6 – Obblighi del Gestore**
- Art. 7 – Ulteriori obblighi gestionali**
- Art. 8 – Obblighi dell’Amministrazione Comunale**
- Art. 9 – Consegna, ritiro e trasporto degli animali**
- Art. 10 – Modalità di affido dei cani**
- Art. 11 – Apertura al pubblico**
- Art. 12 – Responsabile Amministrativo della Struttura**
- Art. 13 – Direttore Sanitario della Struttura**
- Art. 14 – Registro di carico/scarico**
- Art. 15 – Trattamenti sanitari**
- Art. 16 – Decesso e fuga dei cani ricoverati**
- Art. 17 – Associazioni di volontariato animaliste**
- Art. 18 – Tutela dei lavoratori**
- Art. 19 – Tutela della salute e della sicurezza**
- Art. 20 – Responsabilità e obblighi assicurativi**
- Art. 21 – Divieto di sub-appalto e di cessione**
- Art. 22 – Fatturazione, pagamento del compenso e imposte**
- Art. 23 – Controlli**
- Art. 24 – Inadempienze e penalità**
- Art. 25 – Garanzie**
- Art. 26 – Spese a carico del gestore**
- Art. 27 – Risoluzione del contratto**
- Art. 28 – Diritto di recesso dal contratto**
- Art. 29 – Esecuzione in danno**
- Art. 30 – Disposizioni antimafia**
- Art. 31 – Trattamento dei dati personali**



“UNION 3”

UNIONE DEI COMUNI DI
ARNESANO - CARMIANO – COPERTINO – LEQUILE - LEVERANO
MONTERONI - VEGLIE – LEVERANO

PROVINCIA DI LECCE
Sede Legale: Via Filippo Turati n. 5 - 73045 LEVERANO
tel. 0832.600222 Fax 0832.600304

Sito internet: www.union3.gov.it - pec
C.F. 03716900752

CENTRALE UNICA COMMITTENZA C.U.C. **CENTRO DI COSTO COMUNE DI LEVERANO**

Art. 32 -Obblighi in materia di anticorruzione

Art. 33 – Controversie

Art. 34 – Disposizioni Particolari e Finali

Premesse

Il Comune di Leverano deve svolgere sul proprio territorio di competenza gli atti e gli adempimenti ad esso demandati dalle vigenti normative in materia di tutela degli animali, quali prevenzione del randagismo, ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi e/o vaganti catturati ed alla loro restituzione ai proprietari e ai detentori o all'affidamento ad eventuali richiedenti, attraverso l'affidamento del servizio di ricovero, custodia e mantenimento a gestori di strutture idonee.

Art. 1- Oggetto

Il presente Capitolato d'oneri regola l'appalto tra il Comune di Leverano e il Soggetto che risulterà aggiudicatario della procedura di evidenza pubblica espletata ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento del servizio di ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi catturati sul territorio comunale per i quali non è stato possibile effettuare la restituzione ai proprietari o l'affidamento nel rispetto della vigente normativa nazionale e regionale. Detto servizio consiste nello svolgimento delle attività, dettagliatamente specificate negli articoli del presente Capitolato, attribuite al Comune di Leverano dalle normative vigenti in materia di prevenzione del randagismo nonché di tutela e benessere animale.

Il soggetto che si aggiudicherà il servizio è denominato, negli articoli successivi, anche con la dizione abbreviata “Gestore” mentre il Comune di Leverano verrà denominato anche con la dizione abbreviata di “Amministrazione”.

Tutte le attività poste in essere dal Gestore in virtù del presente Capitolato dovranno tener conto della natura di esseri senzienti degli animali e, pertanto, la gestione dovrà ispirarsi rigorosamente ai principi di salvaguardia del benessere psico-fisico e di una elevata qualità della vita dei cani ospiti della struttura, con particolare riguardo al mantenimento di condizioni igienico-sanitarie ottimali, di possibilità di svago e socializzazione e con la finalità precipua di ridurre la permanenza in canile favorendo e incentivando le adozioni da parte di privati e/o Associazioni Animaliste.

Art. 2 – Osservanza di leggi, regolamenti e indirizzi

Trattandosi di appalto di servizio, alla presente procedura di affidamento si applicano tutte le disposizioni previste dal D.Lgs. 50/2016 e le norme e disposizioni dallo stesso espressamente richiamate, per quanto applicabili alle procedure di affidamento di prestazione di servizi.

Per tutto quanto non espressamente citato negli atti di gara, sono applicabili le altre leggi e regolamenti vigenti in materia, oltre alle disposizioni contenute nel Codice Civile e di Procedura Civile. Inoltre il Gestore, nell'espletamento dei servizi oggetto del presente Capitolato, è tenuto ad osservare e a far osservare al proprio personale e/o volontari, la normativa vigente in materia di tutela e benessere animale, con particolare riguardo alla Legge Quadro Nazionale 14.08.1991, n. 281 (*Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo*), alla Legge Regionale 3 aprile 1995 n. 12 (*Interventi per la tutela*



“UNION 3”

UNIONE DEI COMUNI DI
ARNESANO - CARMIANO – COPERTINO – LEQUILE - LEVERANO
MONTERONI - VEGLIE – LEVERANO

PROVINCIA DI LECCE

Sede Legale: Via Filippo Turati n. 5 - 73045 LEVERANO

tel. 0832.600222 Fax 0832.600304

Sito internet: www.union3.gov.it - pec

C.F. 03716900752

CENTRALE UNICA COMMITTENZA C.U.C. **CENTRO DI COSTO COMUNE DI LEVERANO**

degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo), alla Legge Regionale nr. 26 del 09.08.2006 (*Interventi in materia sanitaria*), alla Legge Regionale nr. 4 del 24.02.2010 (*Norme urgenti in materia di sanità e servizi sociali*) ed alle norme sanitarie applicabili e loro successive modifiche ed integrazioni, nonché alle eventuali nuove disposizioni di legge e/o regolamentari che dovessero intervenire nel corso della gestione. Il Gestore, inoltre, è tenuto a svolgere le prestazioni oggetto del presente Capitolato nel rispetto delle direttive e delle indicazioni impartite dal Settore Polizia Locale del Comune di Leverano e nell'osservanza degli indirizzi impartiti dall'Amministrazione Comunale con propri atti regolamentari e deliberativi all'uopo emanati.

Art. 3 – Durata del servizio di gestione

L'Amministrazione stipulerà con il Soggetto che risulterà aggiudicatario della procedura concorsuale apposito contratto. L'affidamento avrà durata di 36 mesi, decorrenti dalla data di attivazione del servizio, che dovrà avvenire entro gg. 30 dalla sottoscrizione del contratto. La Ditta aggiudicataria dovrà comunicare al Comando Polizia Locale il giorno di attivazione del servizio; si procederà alla sottoscrizione di apposito verbale.

Art. 4 – Importo del servizio a base di gara

Il Comune riconosce all'aggiudicatario un corrispettivo unitario giornaliero, per il ricovero e il mantenimento dei cani, condizionato all'assolvimento di tutte le prestazioni di cui al presente capitolato, determinato per un importo di € 2,30 soggetto a ribasso. Il predetto corrispettivo unitario giornaliero, offerto in sede di gara dall'aggiudicataria, costituisce il corrispettivo onnicomprensivo a fronte delle prestazioni dovute ed effettivamente eseguite, oltre all'IVA se dovuta. Ai soli fini della procedura di affidamento è stimato un costo complessivo massimo, per la durata del contratto, in relazione al prevedibile numero di cani da affidare (nr. 40) e tenuto conto della tariffa massima applicabile, pari ad € **33.580,00 x anno (oltre Iva come per legge)** e pertanto l'importo complessivo a base di gara riferito al quinquennio ammonta a € **100.740,00(oltre Iva come per legge)**.

Nell'offerta economica proposta si intendono ricompresi gli oneri della sicurezza aziendali.

In ogni caso i partecipanti dovranno dichiarare nell'offerta economica e a pena di esclusione l'adeguatezza dell'offerta presentata ai propri costi della sicurezza aziendale.

Non sussistendo rischi da interferenza, tra personale dell'ente e personale delle aggiudicatarie, non si procede invece all'elaborazione del DUVRI, né sussistono oneri per l'eliminazione dei detti rischi.

Art. 5 – Caratteristiche della Struttura

La prestazione del servizio in parola dovrà essere svolta in apposita struttura, messa a disposizione a qualsiasi titolo dal soggetto affidatario all'atto di aggiudicazione, preferibilmente ubicata nell'ambito del locale comprensorio ASL.

Tale struttura dovrà essere munita delle necessarie autorizzazioni all'espletamento del servizio, dovrà avere una capienza tale **da garantire il ricovero di un numero medio annuale stimato in 40 unità** e dovrà essere conforme alle prescrizioni strutturali e funzionali di cui alla normativa statale e regionale vigente in



“UNION 3”

UNIONE DEI COMUNI DI
ARNESANO - CARMIANO – COPERTINO – LEQUILE - LEVERANO
MONTERONI - VEGLIE – LEVERANO

PROVINCIA DI LECCE

Sede Legale: Via Filippo Turati n. 5 - 73045 LEVERANO

tel. 0832.600222 Fax 0832.600304

Sito internet: www.union3.gov.it - pec

C.F. 03716900752

CENTRALE UNICA COMMITTENZA C.U.C. **CENTRO DI COSTO COMUNE DI LEVERANO**

materia.

Possono essere proposte anche più strutture, idonee e autorizzate.

Il gestore dovrà attivare il servizio accudendo da subito gli attuali ospiti della struttura presso cui sono custoditi gli animali del Comune di Leverano (circa 30) provvedendo al relativo trasferimento presso la struttura indicata in sede di offerta, nel rispetto della normativa vigente in materia di trasporto degli animali.

La Ditta aggiudicataria dovrà trasportare, quindi, a propria cura e spese, nella struttura indicata nell'offerta i cani attualmente ospitati presso il canile "Borelli" di Borelli Salvatore, con sede in Campi S.na alla contrada "Zoppo".

I soggetti di cui al punto precedente dovranno esibire certificazione comprovante la disponibilità di una struttura adibita a canile munita di regolari autorizzazioni rilasciate dal Comune e dalla A.S.L. competente territorialmente.

In detta struttura, inoltre, dovranno essere ospitati tutti i cani per cui sussiste l'obbligo giuridico di ricovero e custodia da parte del Comune di Leverano, con la finalità prioritaria della permanenza limitata, nelle forme e modalità di cui alla Legge Regionale vigente.

La struttura ricettiva, oltre ad avere i requisiti minimi richiesti dalle norme vigenti, dovrà essere necessariamente in possesso delle ulteriori, seguenti caratteristiche:

- a) presenza di box adeguatamente attrezzati, con annesso locale infermeria, per il ricovero dei cani ammalati o per l'eventuale degenza post-operatoria;
- b) previsione di un reparto isolato, destinato all'isolamento dei casi di malattie virali non prevedibili, situato in una zona nettamente distinta e separata dai box destinati al ricovero dei cani;
- c) presenza di box appositamente riservati ai cuccioli e ben distinti dai box destinati ai cani adulti;
- d) predisposizione di un'area di sgambamento attrezzata per ottimizzare il rapporto uomo animale, animale e limitare lo stress dovuto alla permanenza in canile;
- e) i box o i recinti dovranno essere strutturati in modo da rendere agevoli le operazioni di pulizia e di igiene ed essere realizzati tenendo in considerazione le condizioni climatiche della zona di ubicazione della struttura;
- f) i box o i recinti dovranno essere costruiti in modo tale da evitare danni agli animali.

Art. 6 – Obblighi del Gestore

Il Gestore, relativamente all'affidamento del servizio oggetto del presente Capitolato, deve provvedere:

- a) a prestare il servizio come di seguito descritto in via continuativa comprendendo anche tutti i giorni feriali e festivi;
- b) ad accudire gli animali ospiti della struttura, compresi i cani eventualmente mordaci o con problemi comportamentali, provvedendo a tutte le loro esigenze e necessità quali somministrazione di cibo e di acqua potabile, somministrazione di eventuali terapie;
- c) al mantenimento della corretta igiene e pulizia degli animali anche mediante toelettatura secondo necessità; all'effettuazione di attività di sgambamento dei cani e di relazione/socializzazione uomo/animale-animale/animale; rieducazione e gestione dei soggetti problematici;
- d) a tenere gli spazi destinati agli animali nelle condizioni igienico sanitarie ottimali rimuovendo



“UNION 3”

UNIONE DEI COMUNI DI
ARNESANO - CARMIANO – COPERTINO – LEQUILE - LEVERANO
MONTERONI - VEGLIE – LEVERANO

PROVINCIA DI LECCE

Sede Legale: Via Filippo Turati n. 5 - 73045 LEVERANO

tel. 0832.600222 Fax 0832.600304

Sito internet: www.union3.gov.it - pec

C.F. 03716900752

CENTRALE UNICA COMMITTENZA C.U.C. **CENTRO DI COSTO COMUNE DI LEVERANO**

giornalmente le deiezioni;

- e) a nominare un Responsabile Amministrativo e un Direttore Sanitario della Struttura;
- f) a nominare e comunicare all'Amministrazione il Responsabile dei Trattamenti dei dati sensibili (che può coincidere con il Responsabile Amministrativo) in esecuzione della Legge 196/2003 e s.m.i., all'atto della stipula del Contratto e segnalare tempestivamente ogni variazione che si verificasse nel corso della gestione;
- g) ad annotare il movimento dei cani (entrate, uscite, decessi) con relative motivazioni su apposito file da trasferire ogni due mesi al Settore Polizia Locale, mediante supporto informatico ovvero on line al fine di consentire all'Amministrazione di avere, in tempo reale, tutte le informazioni sui cani;
- h) a garantire il disbrigo delle pratiche inerenti alle adozioni e al movimento degli animali secondo quanto previsto dalla normativa di settore;
- i) a comunicare tempestivamente all'Amministrazione fatti e situazioni rilevanti per lo stato del servizio;
- l) a non rilasciare informazioni, dati, interviste sull'attività svolta per conto dell'Amministrazione, senza preventiva autorizzazione del Comune;
- m) a promuovere le adozioni degli animali attraverso la diffusione di foto e informazioni riguardanti gli animali ricoverati nella struttura direttamente o attraverso le associazioni di protezione animale, anche stipulando apposite convenzioni.
- n) a redigere una relazione semestrale da inviare al Comune e al servizio veterinario della ASL competente per territorio per documentare l'attività svolta.
- o) a provvedere allo stoccaggio temporaneo delle carcasse degli animali di provenienza dal Comune di Leverano, in impianto di transito allocato presso la struttura ed autorizzato ai sensi del Regolamento (CE) 1774/2002. Dovrà inoltre tenere un apposito registro di carico e scarico, da custodire presso l'impianto, per annotare i casi di morte, con indicazione della data e delle cause del decesso degli animali e della consegna alla ditta specializzata incaricata dello smaltimento delle carcasse. Il gestore dovrà altresì provvedere allo smaltimento delle carcasse secondo le modalità di legge, avvalendosi di ditta specializzata ed autorizzata;
- p) ad effettuare periodici interventi di disinfestazioni antiparassitarie dell'intera area adibita a canile.

Art. 7 – Ulteriori obblighi gestionali

È compito altresì del Gestore:

- a) assumersi ogni responsabilità per danni derivanti a persone o cose dovute ad aggressioni o morsicature da parte degli animali custoditi, sollevando il Comune da ogni eventuale pretesa che dovesse essere avanzata nei confronti dell'Ente;
- b) assicurare durante tutto l'arco giornaliero una presenza costante di personale competente (anche volontario) in numero adeguato rispetto al numero di ospiti provvedendo direttamente alla gestione del personale che è alle sue esclusive dipendenze, garantendone comunque una idonea e sufficiente presenza numerica, anche negli orari di apertura dal pubblico; dovrà altresì garantire l'applicazione nei confronti del proprio personale dipendente del vigente contratto di lavoro e di tutti gli aggiornamenti che potranno intervenire;
- c) comunicare l'elenco nominativo del personale che verrà impiegato nel servizio e le eventuali variazioni che si dovessero verificare nel corso della gestione;



“UNION 3”

UNIONE DEI COMUNI DI
ARNESANO - CARMIANO – COPERTINO – LEQUILE - LEVERANO
MONTERONI - VEGLIE – LEVERANO

PROVINCIA DI LECCE

Sede Legale: Via Filippo Turati n. 5 - 73045 LEVERANO

tel. 0832.600222 Fax 0832.600304

Sito internet: www.union3.gov.it - pec

C.F. 03716900752

CENTRALE UNICA COMMITTENZA C.U.C. **CENTRO DI COSTO COMUNE DI LEVERANO**

- d) provvedere all'assicurazione del personale contro gli infortuni sul lavoro e la regolarità contributiva relativamente agli obblighi previdenziali e sociali;
- e) provvedere all'affidamento degli animali, nei termini fissati dalla Legge 14 agosto 1991, n. 281 e dalla normativa regionale vigente;
- f) garantire la visibilità degli ospiti del canile in stato di adozione attraverso l'utilizzo di strumenti informativi e sistemi telematici (ad es. APP, social network, sito ufficiale del Comune, e/o altri strumenti) che siano tenuti costantemente aggiornati.

Il personale dipendente ed i volontari che opereranno presso la struttura dovranno essere adeguatamente formati ed aggiornati secondo quanto previsto dalla normativa vigente al fine di garantire una competente assistenza agli ospiti della struttura.

Il presente appalto non comporta l'obbligo per il Committente di redazione del DUVRI in quanto il gestore (privato) opera in un contesto ambientale a lui esclusivo, in piena autonomia d'impresa, con beni strumentali di sua proprietà e risorse umane a Lui vincolate.

In ogni caso, il gestore si obbliga alla completa ottemperanza di tutte le disposizioni legislative e dei regolamenti riguardanti l'assicurazione infortunistica, previdenziale e mutualistica dei propri dipendenti addetti al servizio sopra specificato e della legge sulla prevenzione e la sicurezza del lavoro assumendone la piena responsabilità in caso di inadempienza.

Art. 8 – Obblighi dell'Amministrazione Comunale

L'Amministrazione Comunale si impegna a:

- a) corrispondere il corrispettivo dovuto per l'espletamento del servizio secondo quanto previsto dal successivo art. 22.
- b) fornire al gestore tutte le informazioni, il supporto e la collaborazione per il corretto svolgimento delle attività inerenti il presente Capitolato o altre iniziative volte alla riduzione della permanenza dei cani in canile.

Art. 9 – Consegna, ritiro e trasporto degli animali

Il servizio di cattura e prelevamento dei cani vaganti nel territorio comunale sarà effettuato dal personale ASL competente con le modalità prevista dalla normativa regionale e statale in materia di identificazione con microchip, di interventi sanitari e trattamenti profilattici, restituzione al legittimo proprietario, trasferimento presso i rifugi per il ricovero in mancanza di diversa sistemazione.

Il Gestore può prendere in consegna i cani di proprietà comunale dal Canile Sanitario esclusivamente dopo il periodo di osservazione sanitaria.

All'atto della consegna il Gestore dovrà farsi rilasciare la scheda di iscrizione all'anagrafe canina intestata al Comune di Leverano e contenente, quale detentore, gli estremi del Gestore nonché la Scheda di Cattura ed il certificato sanitario.

La suddetta documentazione dovrà essere trasmessa al Comune di Leverano a cura del Gestore, entro 7 (sette) giorni dalla consegna del cane da parte del Servizio Veterinario.

Dal giorno della consegna, il Gestore sarà direttamente responsabile del benessere psicofisico del cane e



“UNION 3”

UNIONE DEI COMUNI DI
ARNESANO - CARMIANO – COPERTINO – LEQUILE - LEVERANO
MONTERONI - VEGLIE – LEVERANO

PROVINCIA DI LECCE

Sede Legale: Via Filippo Turati n. 5 - 73045 LEVERANO

tel. 0832.600222 Fax 0832.600304

Sito internet: www.union3.gov.it - pec

C.F. 03716900752

CENTRALE UNICA COMMITTENZA C.U.C. **CENTRO DI COSTO COMUNE DI LEVERANO**

della sua salute, fermo restando l'obbligo in capo all'Amministrazione della vigilanza e controllo sull'operato del Gestore.

Il Gestore non può in ogni caso accettare la diretta consegna di animali se non previo espletamento della procedura prevista dal presente articolo. In caso contrario, l'Ente non ne riconoscerà le titolarità e il gestore dovrà immediatamente procedere al cambio di proprietà a suo nome.

Il Gestore dovrà, inoltre, provvedere, a sue spese e con propri mezzi autorizzati a norma di legge, al trasporto dal Canile Sanitario presso la struttura ospitante.

Art. 10 – Modalità di affido dei cani

I cani catturati non identificati e non reclamati entro i termini previsti dalla normativa divengono di proprietà del Comune e possono quindi essere ceduti definitivamente a privati o ad associazioni di volontariato o protezioniste, in conformità alla normativa vigente.

L'affido sarà disposto, previo parere favorevole del competente Servizio Veterinario ASL, mediante compilazione in triplice copia di una scheda sottoscritta dall'affidatario al quale verrà fornito anche il libretto sanitario indicante le vaccinazioni ed i trattamenti sanitari a cui il cane è stato sottoposto. L'affidatario si impegna a mantenere il cane in buone condizioni igienico-sanitarie e di salute ed a permettere lo svolgimento di controlli post affido da parte di personale del Comune o delle associazioni animaliste appositamente autorizzate dal Comune o dal veterinario incaricato dal Comune e dall'A.S.L.. Ove sia accertato il mancato rispetto dei suddetti obblighi, l'animale deve essere riconsegnato al canile.

In riferimento a quanto sopra, resta in ogni caso fatto salvo quanto eventualmente e diversamente stabilito da appositi Regolamenti Comunali, che prevarranno sulle presenti disposizioni.

L'aggiudicatario del servizio è tenuto ad avviare percorsi, promossi dall'Amministrazione comunale, in collaborazione con associazioni animaliste e di volontari, per incentivare l'affido/adozione dei cani tenuti in custodia.

Art. 11 – Apertura al pubblico

L'aggiudicatario deve osservare un orario quotidiano di apertura della struttura al pubblico, anche al fine di favorire la richiesta dei privati di affidamento dei cani.

Eventuali modifiche di orario saranno preventivamente concordate tra le parti, tenendo conto, da un lato, le esigenze organizzative del soggetto aggiudicatario e, dall'altro, di quelle di accesso del pubblico nei diversi periodi dell'anno.

L'orario dovrà essere reso noto mediante affissione di apposita tabella, riportante anche il numero telefonico del canile e del Responsabile della struttura, ai varchi di accesso alla struttura medesima.

Il Gestore, inoltre, dovrà garantire l'apertura della struttura a semplice richiesta da parte dell'Amministrazione Comunale o del Servizio Veterinario, al fine di consentire alla stessa l'effettuazione dei controlli e dei riscontri di competenza.

Art. 12 – Responsabile Amministrativo della Struttura

Il Gestore deve comunicare al Comune di Leverano ed al Servizio Veterinario della A.S.L., all'atto della



“UNION 3”

UNIONE DEI COMUNI DI
**ARNESANO - CARMIANO – COPERTINO – LEQUILE - LEVERANO
MONTERONI - VEGLIE – LEVERANO**

PROVINCIA DI LECCE

Sede Legale: Via Filippo Turati n. 5 - 73045 LEVERANO

tel. 0832.600222 Fax 0832.600304

Sito internet: www.union3.gov.it - pec

C.F. 03716900752

CENTRALE UNICA COMMITTENZA C.U.C. CENTRO DI COSTO COMUNE DI LEVERANO

stipulazione del contratto, ovvero entro 7 giorni dalla variazione, il nominativo del Responsabile Amministrativo della Struttura che terrà i rapporti inerenti la gestione del servizio con l'Amministrazione ed assicurerà gli adempimenti di cui al presente capitolato.

Art. 13 – Direttore Sanitario della Struttura

Il Gestore dovrà assicurare l'assistenza veterinaria e la tutela della salute dei cani ospiti della struttura, attraverso un Medico Veterinario iscritto all'Albo che assume l'incarico di Direttore Sanitario, il cui nominativo dovrà essere comunicato al Comune di Leverano, all'atto della stipula del contratto, ovvero entro 5 giorni dalla variazione.

Il Direttore Sanitario è responsabile dello stato di salute e del benessere psico-fisico degli animali all'interno del rifugio.

Il Direttore Sanitario deve compilare e sottoscrivere, per ogni cane ospite della struttura, apposita Scheda Sanitaria contenente tutti i trattamenti sanitari ai quali è stato sottoposto il cane.

Le Schede Sanitarie degli animali dovranno essere a disposizione dell'Amministrazione che in qualsiasi momento potrà farne richiesta e un estratto delle stesse dovrà essere consegnato all'affidatario/adottante nel momento dell'uscita del cane dal rifugio, debitamente sottoscritte.

Il Direttore Sanitario, inoltre, deve garantire l'esecuzione dei piani di controllo delle malattie trasmesse da vettori.

Il Direttore Sanitario, altresì, deve verificare eventuali segnalazioni da parte dei visitatori, Associazioni di volontariato e Comune di Galatone in merito alla salute dei cani ospiti del rifugio.

Art. 14 – Registro di carico/scarico

L'aggiudicataria è tenuta a registrare l'inizio e la fine della permanenza dei cani presso la propria struttura, su apposito registro di carico e scarico, dietro documentazione rilasciata dalla competente ASL. Detto registro è tenuto aggiornato dal Responsabile della struttura e, in base alle risultanze di questo, è rilevato il numero dei cani presenti e la durata della loro permanenza, anche ai fini della fatturazione e relativa liquidazione dei corrispettivi.

Il registro deve essere tenuto sempre aggiornato e a disposizione del Comune per gli eventuali controlli da effettuarsi in qualsiasi tempo.

Al Comune, all'inizio della permanenza, dovrà altresì essere fornita una scheda analitica per ogni cane, completa di tutti i dati e di una fotografia dello stesso.

Art. 15 – Trattamenti sanitari

L'aggiudicataria è tenuta:

- a mantenere costanti contatti con il servizio veterinario dell'azienda sanitaria competente per territorio per l'effettuazione dei controlli di competenza;
- a provvedere, con la massima tempestività, a segnalare i casi di cani in precarie condizioni fisiche per le opportune cure.

L'aggiudicataria si impegna altresì a prestare l'assistenza sanitaria di base e cioè:



“UNION 3”

UNIONE DEI COMUNI DI
ARNESANO - CARMIANO – COPERTINO – LEQUILE - LEVERANO
MONTERONI - VEGLIE – LEVERANO

PROVINCIA DI LECCE

Sede Legale: Via Filippo Turati n. 5 - 73045 LEVERANO

tel. 0832.600222 Fax 0832.600304

Sito internet: www.union3.gov.it - pec

C.F. 03716900752

CENTRALE UNICA COMMITTENZA C.U.C. **CENTRO DI COSTO COMUNE DI LEVERANO**

1. controllo dello stato sanitario generale dei cani, da eseguirsi almeno una volta al mese;
2. visite cliniche e chirurgiche specifiche su animali sintomatici, da eseguirsi immediatamente;
3. prescrizione di cure mediche veterinarie;
4. acquisto e somministrazione dei farmaci;
5. interventi di piccola chirurgia (ferite e lesioni cutanee);
6. verifica della corretta somministrazione dei farmaci;
7. gestione, controllo e responsabilità dell'armadio farmaci presso il canile;
8. corretta tenuta del registro di carico e scarico dei farmaci e dell'emissione di ricette per fornitura di medicinali;
9. verifica di tutte le segnalazioni relative agli animali ospitati effettuate dai volontari o dagli operatori;
10. attività a carattere di urgenza con pronto intervento.

L'aggiudicataria si impegna inoltre:

1. alla regolare tenuta di una scheda sanitaria per ogni cane;
2. ad effettuare vaccinazioni periodiche, secondo quanto stabilito dalle normative sanitarie, contro le malattie infettive e antizecche;
3. ad effettuare sverminazioni semestrali.

L'Amministrazione Comunale, non appena i cani siano ricoverati nella struttura dell'aggiudicataria, è sollevata da ogni onere e responsabilità per il corretto adempimento di quanto sopra, per la custodia degli animali, per l'eventuale smarrimento degli stessi, per eventuali malattie, siano esse infettive e non, per l'eventuale nascita di cuccioli.

L'aggiudicataria assume inoltre la piena responsabilità nei confronti di terzi per ogni danno a cose e persone che possa derivare dalla mancata custodia dei cani affidati.

Il Gestore dovrà provvedere, inoltre, all'esecuzione di ogni altro intervento preventivo di ordine sanitario disposto dalla ASL competente che si rendesse necessario per la tutela della salute degli animali. Tutti i trattamenti di cui al presente articolo dovranno essere registrati nella Scheda Sanitaria a cura del Direttore Sanitario della struttura.

Art. 16 – Decesso e fuga dei cani ricoverati

In caso di decesso di un cane ospite della struttura, il Gestore provvederà a dare immediata e contestuale comunicazione al Servizio Veterinario della A.S.L. e al Comune di Leverano entro 3 (tre) giorni dal decesso del cane mediante riconsegna della scheda anagrafica del cane accompagnata da un certificato sanitario redatto a cura del Direttore Sanitario della struttura contenente le cause di morte dell'animale.

Lo smaltimento delle carcasse dei cani deceduti è a carico del Gestore e dovrà avvenire in conformità alla normativa vigente.

È consentita la soppressione eutanastica dei cani esclusivamente nei casi e con le modalità previste dalla legge.

In caso di fuga degli animali, la stessa deve essere notificata al Servizio Veterinario della A.S.L. e al Comune di Leverano entro e non oltre 24 ore dal verificarsi dall'evento.



“UNION 3”

UNIONE DEI COMUNI DI
ARNESANO - CARMIANO – COPERTINO – LEQUILE - LEVERANO
MONTERONI - VEGLIE – LEVERANO

PROVINCIA DI LECCE

Sede Legale: Via Filippo Turati n. 5 - 73045 LEVERANO

tel. 0832.600222 Fax 0832.600304

Sito internet: www.union3.gov.it - pec

C.F. 03716900752

CENTRALE UNICA COMMITTENZA C.U.C. **CENTRO DI COSTO COMUNE DI LEVERANO**

Art. 17 – Associazioni di volontariato animaliste

Qualora il Gestore non rivesta la qualità di Associazione per la Protezione degli Animali iscritta nell'Albo di cui all' art. 13 della Legge Regione Puglia nr. 12 del 03.04.95 "Interventi per la tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo", dovrà garantire la presenza all'interno della struttura di volontari delle associazioni animaliste e zoofile preposti alla gestione delle adozioni e degli affidamenti dei cani e dei gatti e che per statuto perseguano fini di tutela e di protezione animali.

Art. 18 – Tutela dei lavoratori

Il Gestore dovrà utilizzare, per l'espletamento di tutte le attività indicate nel presente Capitolato, personale e manodopera in numero sufficiente a garantire che tutte le funzioni connesse con la gestione del servizio siano adeguatamente eseguite giornalmente e con regolarità ed in modo che gli animali siano accuditi in maniera tale da assicurare idonee condizioni di salute e di benessere.

Il Gestore è obbligato ad applicare integralmente, a favore dei propri dipendenti o comunque addetti al servizio, tutte le norme contenute nel Contratto Nazionale di Lavoro e negli Accordi integrativi, territoriali ed aziendali riferiti al settore di attività e alla località dove sono eseguite le prestazioni; è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

Per ogni inadempimento, rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, accertato dagli Enti Competenti che ne richiedano il pagamento, il Comune di Leverano effettuerà trattenute su qualsiasi credito maturato per l'esecuzione delle prestazioni e procederà, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

Tutti gli obblighi e oneri assicurativi, assistenziali, previdenziali e contro gli infortuni sul lavoro, sono a carico della ditta aggiudicataria, la quale è l'unica e direttamente responsabile, con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti del Comune di Leverano e di ogni indennizzo.

Art. 19 – Tutela della salute e della sicurezza

Tutti gli obblighi derivanti dalle normative in materia di sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento al Decreto Legislativo 81/2008 e s.m.i., sono a carico del Gestore, che si impegna ad eseguire i servizi connessi con la gestione in condizione di sicurezza ottimali. In particolare, deve porre in essere nei confronti dei propri dipendenti tutti i comportamenti e le azioni dirette alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali. Dovrà imporre, inoltre, al proprio personale e ai soggetti interessati il rispetto della normativa sulla sicurezza nonché verificare che i preposti controllino tale rispetto.

Il Gestore, oltre che della sicurezza dei propri dipendenti, è direttamente e pienamente responsabile della sicurezza del pubblico che accede alle proprie strutture: in tal senso dovrà adottare adeguate misure di prevenzione atte ad evitare qualsiasi rischio a terzi.

Considerato che lo svolgimento del servizio avviene in una struttura di proprietà del Gestore che non prevede la presenza di personale comunale né interventi di diversa natura presso tale struttura da parte dell'Ente, non sono possibili attività interferenti per cui gli oneri sulla sicurezza, trattandosi di fattispecie esentate dal DUVRI, sono pari a zero.



“UNION 3”

UNIONE DEI COMUNI DI
ARNESANO - CARMIANO – COPERTINO – LEQUILE - LEVERANO
MONTERONI - VEGLIE – LEVERANO

PROVINCIA DI LECCE

Sede Legale: Via Filippo Turati n. 5 - 73045 LEVERANO

tel. 0832.600222 Fax 0832.600304

Sito internet: www.union3.gov.it - pec

C.F. 03716900752

CENTRALE UNICA COMMITTENZA C.U.C. **CENTRO DI COSTO COMUNE DI LEVERANO**

Art. 20 – Responsabilità e obblighi assicurativi

L'Aggiudicatario è direttamente responsabile, nei confronti dell'Amministrazione e verso terzi, per tutto quanto concerne l'esatto adempimento delle prestazioni oggetto del servizio e dei danni che, in relazione a proprie azioni e/od omissioni, possano derivare al Comune di Leverano o a terzi.

L'Aggiudicatario, inoltre, solleva il Comune di Leverano da ogni responsabilità per danni a persone o cose che venissero provocati nell'esecuzione dell'incarico nonché da eventuali azioni legali promosse da terzi avverso le attività facenti parte del servizio affidato con la presente procedura di gara.

L'Affidatario si impegna, in ogni caso, a dare immediata comunicazione al Comune di Leverano di eventuali problemi, di qualunque natura ed entità, che si dovessero verificare nel corso dello svolgimento delle attività afferenti l'incarico.

Il Gestore, pertanto, è tenuto a stipulare apposita assicurazione riferita specificatamente ai servizi oggetto del presente appalto che dovrà essere presentata all'atto di sottoscrizione del contratto, pena la decadenza dall'affidamento.

La polizza dovrà specificare che tra le persone si intendono compresi gli utenti del servizio ed i terzi e dovrà coprire l'intero periodo del servizio.

Ogni responsabilità per danni che, in relazione al servizio svolto o a cause ad esso connesse derivassero al Comune, a terzi, persone o cose, si intenderà senza riserve ed eccezioni, a totale carico dell'aggiudicatario.

L'Amministrazione Comunale è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortunio o altro che dovesse occorrere al personale tutto dipendente del Gestore impegnato nel servizio, convenendosi a tale riguardo che qualunque onere è da intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo dell'appalto.

Art. 21 – Divieto di sub-appalto e di cessione

È vietata, sotto pena di risoluzione del contratto, la cessione totale o parziale in sub-appalto del servizio.

È vietata la cessione del presente appalto; ogni atto in tal senso è nullo.

Art. 22 – Fatturazione, pagamento del compenso e imposte

I compensi spettanti per effetto dell'appalto – corrispondenti all'importo unitario moltiplicato per ogni animale ospitato ed i giorni di effettivo ricovero – verranno corrisposti entro i termini di legge decorrenti dal ricevimento della fattura mensile emessa a norma di legge e accompagnata da una scheda riepilogativa riportante:

- il numero dei cani ospitati presso la struttura;
- la data di entrata con l'indicazione del microchip;
- la data di uscita e/o decesso con l'indicazione del microchip;
- i relativi giorni di presenza.

Agli effetti fiscali si dà atto che il presente appalto è soggetto all'imposta dell'IVA ai sensi della vigente legislazione.

In base all'art. 1 c. 629, lett. b) della L. n. 190/2014 (Legge di stabilità 2015), nei rapporti con gli Enti Pubblici, gli obblighi di versamento dell'IVA vengono assolti con il meccanismo dello Split Payment ex art. 17 ter del D.P.R. n. 633/1972 a cura della stessa Pubblica Amministrazione. In conseguenza di ciò, le fatture



“UNION 3”

UNIONE DEI COMUNI DI
**ARNESANO - CARMIANO – COPERTINO – LEQUILE - LEVERANO
MONTERONI - VEGLIE – LEVERANO**

PROVINCIA DI LECCE

Sede Legale: Via Filippo Turati n. 5 - 73045 LEVERANO

tel. 0832.600222 Fax 0832.600304

Sito internet: www.union3.gov.it - pec

C.F. 03716900752

CENTRALE UNICA COMMITTENZA C.U.C. CENTRO DI COSTO COMUNE DI LEVERANO

emesse dal Gestore dovranno continuare ad indicare l'imponibile, l'aliquota applicata e l'ammontare dell'IVA dovuta a fronte dell'operazione, ma allo stesso verrà corrisposto esclusivamente l'importo al netto di IVA. Il Gestore, inoltre, dovrà specificare in fattura che il pagamento dell'IVA dovrà essere eseguito dal cessionario/committente riportando nel documento contabile la seguente dicitura “L'IVA riportata in fattura deve essere versata all'Erario ex art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72”. I soggetti senza scopo di lucro, che aderiscono al regime fiscale agevolato previsto dalla L. 398/91 s.m.i. sono esclusi dall'ambito applicativo dello Split Payment come specificato dalla circolare 15/E del 13.04.2015 e quindi dalla presente procedura.

Art. 23 – Controlli

Il controllo sull'esatto svolgimento del servizio è demandato al Settore Polizia Locale del Comune di Leverano per il tramite del proprio personale.

L'Amministrazione Comunale si riserva la più ampia facoltà di esercitare il controllo e la vigilanza sul servizio di gestione e lo svolgimento delle attività connesse, secondo le modalità che riterrà più opportune per verificare il buon andamento della gestione stessa.

In base ai controlli sopraccitati e/o sulla base del contenuto delle relazioni sintetiche sull'andamento della gestione, potrà impartire apposite disposizioni per addivenire alla soluzione delle problematiche gestionali emerse. Il contenuto di dette disposizioni dovrà essere osservato sia da parte del Gestore sia da parte degli altri eventuali soggetti che opereranno nel canile.

All'Amministrazione è consentito libero accesso a tutta la documentazione inerente gli animali del canile (presenti e non), che deve essere conservata presso gli uffici del canile, per gli accertamenti necessari.

L'Amministrazione Comunale, inoltre, si riserva la più ampia ed insindacabile facoltà, senza che l'affidatario possa nulla eccepire, di effettuare in qualsiasi momento, mediante personale proprio o incaricato, visite periodiche alla struttura, anche senza preavviso, per accertare l'esistenza in vita degli animali affidati, le loro condizioni igienico-sanitarie e l'effettiva attività di sgambamento.

Al Servizio Veterinario dell'ASL competente è demandata l'attività di vigilanza e controllo di competenza sulla struttura convenzionata.

Per la funzionalità dei controlli l'affidatario è obbligato a fornire tutta la collaborazione necessaria.

Eventuali contestazioni verranno effettuate in contraddittorio con il Responsabile Amministrativo della struttura.

Art. 24 - Inadempienze e penalità

Qualora si riscontrassero inadempienze imputabili al soggetto gestore, questo sarà invitato a porvi rimedio entro il termine che sarà indicato dall'Amministrazione, nel rispetto delle norme contrattuali e degli obblighi di legge.

L'amministrazione, scaduto detto termine senza esito, potrà rivalersi sul soggetto gestore applicando una penale pari a € 100,00 (Euro Cento/00) per ogni evento ricadente nel seguente elenco:

- 1) in caso di irregolarità relative alla periodica manutenzione ordinaria delle strutture/attrezzature ospitanti i cani,
- 2) in caso di condizioni igieniche scarse o di mancata disinfezione con scadenza almeno mensile,



“UNION 3”

UNIONE DEI COMUNI DI
ARNESANO - CARMIANO – COPERTINO – LEQUILE - LEVERANO
MONTERONI - VEGLIE – LEVERANO

PROVINCIA DI LECCE

Sede Legale: Via Filippo Turati n. 5 - 73045 LEVERANO

tel. 0832.600222 Fax 0832.600304

Sito internet: www.union3.gov.it - pec

C.F. 03716900752

CENTRALE UNICA COMMITTENZA C.U.C. **CENTRO DI COSTO COMUNE DI LEVERANO**

relativamente ai box ospitanti i cani ed a tutti i locali e alle aree comuni interne ed esterne, così come certificato dai competenti uffici sanitari;

3) in caso di mancata somministrazione quotidiana di cibo, o che lo stesso non sia della tipologia di cui al presente capitolato, di acqua e/o di farmaci prescritti dal medico Veterinario;

4) in caso di mancata prevista attività di riabilitazione, cure igieniche;

5) in caso di mancata accensione di lampade riscaldanti o di mancato utilizzo di altri presidi contro il freddo;

6) in caso di mancata tenuta dei registri (entrata e uscita cani, recupero animali morti, segnalazioni cani smarriti, iscrizioni all’anagrafe canina);

7) in caso di mancata compilazione o di aggiornamento del registro di carico e scarico;

8) in caso di non corretto smaltimento di qualsiasi rifiuto prodotto o presente nella struttura;

9) in caso di mancata trasmissione al competente ufficio comunale dei moduli di affidamento correttamente compilati;

10) in caso di mancato rispetto degli orari di apertura al pubblico stabiliti;

11) nel caso di ricovero degli animali in spazi non rispondenti ai criteri strutturali stabiliti dalla normativa vigente.

Si procederà all’applicazione delle penalità su descritte previa comunicazione con raccomandata A/R ovvero tramite PEC. L’Impresa ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni scritte entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della lettera di contestazione.

Decorso infruttuosamente tale termine senza che il gestore abbia fatto pervenire le proprie osservazioni e/o controdeduzioni e, comunque, ove queste non siano ritenute sufficienti ad escludere la sua responsabilità, il Comando Polizia Locale procederà all’applicazione della penalità.

L’importo delle penali sarà dedotto dal corrispettivo mensilmente dovuto all’aggiudicatario.

Se l’importo delle penali complessivamente pagate raggiungerà un’entità pari o superiore al 10% dell’importo netto contrattuale, l’Amministrazione comunale potrà procedere comunque a risolvere il contratto secondo le norme vigenti.

Art. 25 – Garanzie

Il gestore, a tutela del regolare adempimento degli obblighi contrattuali, prima della stipula del relativo contratto, sarà obbligato a costituire una garanzia fideiussoria nella misura e secondo le modalità di cui all’art.103 D.Lgs. 50/2016.

Inoltre, il gestore, prima della firma del contratto, è obbligato a produrre polizza assicurativa – valida per tutta la durata del contratto – per:

1. Responsabilità Civile verso Terzi
2. copertura degli infortuni che potessero occorrere alle persone che opereranno nell’ambito del Canile in qualità di personale, volontari, visitatori, etc...

Art. 26 – Spese a carico del gestore

Sono a carico del gestore del servizio, oltre alle spese del personale, anche quelle relative ai consumi di acqua, forza motrice, gas, energia elettrica, telefoniche (I.V.A. se dovuta), nonché le imposte di concessione



“UNION 3”

UNIONE DEI COMUNI DI
**ARNESANO - CARMIANO – COPERTINO – LEQUILE - LEVERANO
MONTERONI - VEGLIE – LEVERANO**

PROVINCIA DI LECCE

Sede Legale: Via Filippo Turati n. 5 - 73045 LEVERANO

tel. 0832.600222 Fax 0832.600304

Sito internet: www.union3.gov.it - pec

C.F. 03716900752

CENTRALE UNICA COMMITTENZA C.U.C. CENTRO DI COSTO COMUNE DI LEVERANO

ove richieste e tutte le spese per il mantenimento (alimenti di qualsiasi genere etc.) degli animali ospitati. Tutte le spese, imposte e tasse necessarie per la stipula del contratto, nonché quelle accessorie e conseguenti al contratto stesso, sono interamente a carico dell'aggiudicataria.

Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto fossero emanate leggi, regolamenti o comunque disposizioni aventi riflessi, sia diretti che indiretti, sul regime fiscale del contratto, le parti stabiliranno di comune accordo le conseguenti variazioni, anche economiche.

Nel caso in cui l'aggiudicatario del servizio dovesse risultare un'associazione iscritta al “Registro regionale delle organizzazioni di volontariato”, il Contratto sarà esente dall'imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 8 c. 1 della Legge 11.08.1991, n. 266.

Art. 27 – Risoluzione del contratto

Nel caso di inadempienze gravi, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà, previa intimazione scritta con valore di avvio motivato del procedimento amministrativo preordinato alla risoluzione, di risolvere il rapporto.

La parte diffidata ha diritto di presentare controdeduzioni entro 15 gg. dal momento in cui abbia ricevuto la suddetta contestazione.

L'Amministrazione, con apposito atto, assumerà il provvedimento definitivo. La risoluzione unilaterale avrà effetto immediato, sarà comunicata con raccomandata A/R o Posta Elettronica Certificata e non darà diritto ad alcuna rivalsa. Tutti i costi e danni connessi alla risoluzione saranno addebitati all'affidatario del servizio. Il Comune può dichiarare, ai sensi dell'art. 1456 C.C., la risoluzione espressa del Contratto per grave inadempimento nei seguenti casi, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- ogni azione, omissione o ritardo nell'esecuzione del servizio che possa compromettere in modo grave la salute e il benessere degli animali ospiti della struttura;
- inidonea decisione per l'inserimento in box di cani tra loro incompatibili tale da cagionare danni gravi agli animali;
- accertato maltrattamento degli animali;
- omessa effettuazione delle terapie sanitarie o mancata assistenza veterinaria;
- mancata somministrazione di acqua e/o alimenti riscontrata anche solo per una volta;
- diniego a consentire l'effettuazione dei controlli di cui all'art. 14 del presente capitolato;
- mancata promozione delle adozioni nei modi e termini di cui al presente capitolato;
- omesso sgambamento dei cani riscontrato anche solo per una volta;
- danno grave provocato all'immagine del Comune;
- abbandono e/o chiusura del servizio non preventivamente concordati;
- inosservanza delle norme di legge di carattere contrattuale, previdenziale, assicurativo, contributivo, sanitario, anche riferite al personale dipendente;
- cessione o subappalto totale o parziale del servizio;
- inosservanza reiterata delle norme di carattere igienico-sanitarie;
- procedure concorsuali e/o frode;
- non ottemperanza alle prescrizioni e agli atti di indirizzo del Comune di Leverano. Restano salve le



“UNION 3”

UNIONE DEI COMUNI DI
ARNESANO - CARMIANO – COPERTINO – LEQUILE - LEVERANO
MONTERONI - VEGLIE – LEVERANO

PROVINCIA DI LECCE
Sede Legale: Via Filippo Turati n. 5 - 73045 LEVERANO
tel. 0832.600222 Fax 0832.600304

Sito internet: www.union3.gov.it - pec
C.F. 03716900752

CENTRALE UNICA COMMITTENZA C.U.C. **CENTRO DI COSTO COMUNE DI LEVERANO**

fattispecie di cui agli artt. 1453 e 1455 C.C.

Gli inadempimenti possono essere riscontrati direttamente dal Comune di Leverano all'esito dei controlli di cui al del presente Capitolato, ovvero dai competenti organi di controllo (A.S.L, A.G., P.M. ecc.) mediante regolare verbale oppure dagli operatori, visitatori e Associazioni Animaliste che li comunichino al competente Settore Comunale, che provvederà alle verifiche consequenziali.

Il verificarsi di una delle ipotesi suddette costituisce grave inadempimento.

Art. 28 – Diritto di recesso dal contratto

Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse il Comune può esercitare il diritto di recesso, senza che sia riconosciuto alcun indennizzo al Gestore, salvo il corrispettivo effettivamente dovuto fino alla data di cessazione del rapporto.

Art. 29 – Esecuzione in danno

Qualora il Gestore ometta di eseguire, anche parzialmente, le prestazioni oggetto del servizio con le modalità ed entro i termini previsti, l'Amministrazione potrà ordinare ad altro soggetto l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso, addebitando i relativi costi e gli eventuali danni derivati al Comune di Leverano al Gestore stesso.

Art. 30 – Disposizioni antimafia

Per ottenere la definitiva assegnazione della gestione, il Soggetto aggiudicatario dovrà fornire tutta la documentazione ed i dati prescritti per il rilascio delle certificazioni antimafia.

Qualora, per qualsiasi motivo, mutino i soggetti che ricoprono cariche di rilievo nell'ambito del Soggetto aggiudicatario, sarà obbligo del medesimo darne comunicazione scritta entro i cinque giorni successivi all'evento per mezzo di Posta Elettronica Certificata al Settore Polizia Locale del Comune di Leverano corredando la stessa dei certificati di residenza e stato di famiglia dei nuovi soggetti subentranti in dette cariche.

Qualora risultassero provvedimenti o procedimenti relativi alle misure di prevenzione antimafia, il contratto si intenderà risolto d'ufficio per sopravvenuta impossibilità della prestazione.

Art. 31 – Trattamento dei dati personali

I dati personali presenti nella documentazione prodotta dai concorrenti sono previsti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per i quali sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo, nel rispetto del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003 e s.m.i..

Art. 32 - Obblighi in materia di anticorruzione

Il Gestore, consapevole delle conseguenze di cui all'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 140/2001 e ss.mm.ii. non si avvale dell'attività lavorativa o professionale di soggetti che abbiano cessato, nell'ultimo triennio, rapporto di dipendenza con il Comune, esercitando poteri autoritativi e negoziali nei propri confronti.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di



“UNION 3”

UNIONE DEI COMUNI DI
ARNESANO - CARMIANO – COPERTINO – LEQUILE - LEVERANO
MONTERONI - VEGLIE – LEVERANO

PROVINCIA DI LECCE

Sede Legale: Via Filippo Turati n. 5 - 73045 LEVERANO

tel. 0832.600222 Fax 0832.600304

Sito internet: www.union3.gov.it - pec

C.F. 03716900752

CENTRALE UNICA COMMITTENZA C.U.C. **CENTRO DI COSTO COMUNE DI LEVERANO**

comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001 nr. 140" e del Codice di Comportamento del Comune di Leverano, adottato con deliberazione di G.C. n. 186/2013 il Gestore e, per il suo tramite, i suoi dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici, per quanto compatibili, codici che, pur non venendo materialmente allegati al presente contratto – sono consegnati in copia contestualmente alla sottoscrizione.

Il Comune verifica l'eventuale violazione, contesta per iscritto al Gestore il fatto, assegnando un termine di gg. 10 per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, il Comune procedere alla risoluzione del contratto.

Art. 33 – Controversie

Le parti convengono che le eventuali controversie riguardanti l'interpretazione e l'esecuzione del contratto saranno esaminate con spirito di amichevole composizione. Qualora non fosse possibile raggiungere un accordo sugli eventuali punti in discussione, per ogni controversia il Foro competente è quello di Lecce. È esclusa la competenza arbitrale.

Art. 34 – Disposizioni Particolari e Finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato si rinvia alle Leggi e Regolamenti vigenti in quanto applicabili.

Atti e documenti: la versione ufficiale degli atti e dei documenti è quella depositata presso il Comune di Leverano; in caso di discordanza tale versione prevale su altre versioni cartacee o digitali, pubblicate o circolanti.

Decadenza dall'aggiudicazione: nel caso di riscontro di non veridicità delle dichiarazioni rilasciate oppure di mancati adempimenti connessi o conseguenti all'aggiudicazione, l'aggiudicatario decade dalla medesima e l'appalto può essere affidato al concorrente che segue nella graduatoria, fatti salvi i diritti al risarcimento di tutti i danni e delle spese derivanti dall'inadempimento, nonché l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa.

Normativa applicabile: per quanto non previsto nel presente Capitolato e nel Bando di gara si rinvia alla normativa vigente in materia di appalti pubblici, di contabilità pubblica e di lotta alla delinquenza mafiosa.

Comunicazioni: tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante ed operatori economici si intendono validamente ed efficacemente rese all'indirizzo di posta elettronica certificata-PEC o al numero di fax indicati dal concorrente. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC e/o del numero di fax indicati, dovranno essere tempestivamente segnalati dall'ufficio.

In caso di raggruppamento/consorzi, anche se non ancora formalmente costituiti, la comunicazione recapitata al mandatario/capogruppo s'intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

Trasparenza e Tracciabilità: l'operatore economico Aggiudicatario e gli operatori economici coinvolti a



“UNION 3”

UNIONE DEI COMUNI DI
ARNESANO - CARMIANO – COPERTINO – LEQUILE - LEVERANO
MONTERONI - VEGLIE – LEVERANO

PROVINCIA DI LECCE

Sede Legale: Via Filippo Turati n. 5 - 73045 LEVERANO

tel. 0832.600222 Fax 0832.600304

Sito internet: www.union3.gov.it - pec

C.F. 03716900752

CENTRALE UNICA COMMITTENZA C.U.C. **CENTRO DI COSTO COMUNE DI LEVERANO**

qualsiasi livello della filiera dei subcontratti sono tenuti al pieno rispetto di quanto previsto dal comma 1 dell'art. 3 della Legge 160/2010, ed assumono l'obbligo, all'atto della stipula del contratto relativo al proprio affidamento, ad inserire negli eventuali successivi contratti di subaffidamento la presente clausola per la trasparenza e la tracciabilità.

Si ricorda che per “filiera delle imprese” – ai sensi dell'art. 6 co. 3 del D.L. n. 187/2010 nonché degli indirizzi espressi in materia dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici nella determinazione n. 4 del 7/7/2011 – si intende il complesso di tutti i soggetti che intervengono a qualunque titolo (anche con rapporti negoziali diversi da quelli di appalto e subappalto, indipendentemente dalla loro collocazione nell'ambito dell'organizzazione imprenditoriale – nel ciclo di realizzazione delle opere. Sono pertanto ricompresi in essa tutti i soggetti che abbiano stipulato subcontratti legati al contratto principale da una dipendenza funzionale, pur riguardando attività collaterali.

Rettifiche ed integrazioni: eventuali integrazioni o rettifiche alla documentazione di gara saranno tempestivamente pubblicate sul profilo del committente, al sito internet www.comune.portocesareo.le.it

Dove ottenere ulteriori informazioni:

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti indirizzati al Responsabile del Procedimento – presso la sede del Comune di Leverano

Le richieste di chiarimento potranno essere formulate **entro e non oltre il terzo giorno antecedente la data di scadenza** per la presentazione delle offerte; le risposte verranno inviate almeno 3 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Le medesime saranno comunicate all'indirizzo e-mail del richiedente e pubblicate sul profilo della stazione appaltante nella sezione “Bandi di gara e contratti” del sito istituzionale del Comune di LEVERANO e della C.U.C. Union3.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE
CENTRO DI COSTO DELLA CUC COMUNE DI LEVERANO
F.to Dott.ssa Bianca Maria Romano

IL RESPONSABILE DELLA CUC UNION3
F.to ing. Daniele Ciardo